

O M I S S I S



ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

RICORRE LA COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE (Cod. Fisc. 00222380545), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, Monacelli Dott.ssa Nadia, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Rita Fiorelli (Cod. Fisc.

pec:

O M I S S I S

36) ed

, in base all'autorizzazione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese n. 1 del 14.1.2016 (che viene allegata con il doc. 1) ed in forza di procura alle litigi a margine del presente atto;

CONTRO la REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, domiciliato per la carica in Perugia, Corso Vannucci 96 (Cod. Fisc. 01212820540);

NEI CONFRONTI del COMUNE DI GUALDO TADINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà (Cod. Fisc. 00467070546);

E NEI CONFRONTI della ROCCHETTA S.P.A.,

O M I S S I S

PER L'ANNULLAMENTO E/O PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' della Determinazione Dirigenziale n. 8399 del 12.11.2015 della Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali - Servizio Foreste, Economia e Territorio

Montano della Regione Umbria avente ad oggetto: “*Bacino imbrifero, denominato “Rocchetta” in comune di Gualdo Tadino. Calcolo delle indennità spettanti per la compressione dei diritti di uso civico*”, nella parte in cui dà atto della sussistenza di presupposti invece inesistenti, per poter procedere alla liquidazione delle indennità dovute per la compressione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni oggetto di concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta”, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale, e comunque connesso e/o collegato a quello dianzi menzionato.

\*\*\*

Preliminarmente deve essere rappresentato che il presente ricorso viene formulato a mero scopo cautelativo, al fine di evitare prudenzialmente che gli effetti della Determinazione impugnata si consolidino, con riserva di proporre le opportune azioni avverso lo stesso atto anche in altre sedi.

#### F A T T O

La Società “Rocchetta S.P.A.” è titolare di una concessione per la coltivazione del giacimento dell’acqua minerale denominata “Rocchetta”, sita in Gualdo Tadino.

In particolare, con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 701 del 17.2.1993 (doc. 2) è stata accordata alla Rocchetta S.p.a. la prima proroga anticipata per vent’anni, a decorrere dal 16.2.2002.

Successivamente, la stessa Giunta Regionale ha concesso un ampliamento della superficie, da ha 21.72.00 a ha 208.00.00, con la Deliberazione n. 9861 del 30.12.1996 (doc. 3).

La superficie della concessione è gravata quasi interamente da uso civico, come emerge dal P.R.G. del Comune di Gualdo Tadino (doc. 4).

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese, soprattutto dopo la sua ricostituzione avvenuta con atti regionali in data 16.7.2014, ha affrontato la questione Rocchetta, nel perseguitamento dei suoi scopi di salvaguardia e conservazione del patrimonio gravato da uso civico e di tutela dei diritti della popolazione relativi ai territori gravati da uso civico.

Nel “Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13.11.2014” (doc. 5), la Comunanza medesima ha precisato che le numerose richieste di accesso alla documentazione e le azioni intraprese avevano lo scopo di verificare la legittimità degli atti di concessione e autorizzazione rilasciati alla Società Rocchetta, considerando che tali atti hanno avuto ed avranno delle importanti ricadute sull'esercizio dei diritti di uso civico della collettività.

Al riguardo, si riassume brevemente il contenuto delle istanze che la Comunanza ha rivolto all'Autorità regionale e comunale, più ampiamente illustrato nello Verbale 5/2014 (cfr. doc. 5) dianzi citato.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti circa l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso che la Regione Umbria avrebbe dovuto rilasciare prima di accordare proroghe e ampliamenti dell'area di concessione.

E' stata poi proposta istanza di rilascio di copia dei provvedimenti di delimitazione delle aree di concessione in Zone di Protezione igienico-

sanitaria, in Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto allargata, come previsto dalla legge regionale n. 48/1987.

La Comunanza ha poi chiesto al Comune di Gualdo Tadino copia della convenzione che, secondo quanto stabilito dalla Regione Umbria, la stessa Amministrazione comunale e la Società Rocchetta avrebbe dovuto stipulare nel 1994 per regolamentare i rapporti relativi alla concessione della servitù di acquedotto sulla superficie di mq 1893, sempre gravata da uso civico.

Inoltre, in considerazione del fatto che nessun indennizzo è stato mai pagato dalla Società Rocchetta al Comune (Ente gestore dei terreni gravati da uso civico prima della ricostituzione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese) per la compressione dei diritti di uso civico, la stessa Comunanza ha più volte chiesto delucidazioni anche in ordine a tale circostanza, tra l'altro, con la lettera 13.4.2014 (doc. 6).

Frattanto la Società Rocchetta, in data 28.1.2015, ha proposto ulteriore istanza di proroga della concessione prima del termine di scadenza previsto per l'anno 2022, per ulteriori venticinque anni. Tale richiesta è stata, peraltro, recentemente assentita.

Tornando alla narrazione dei fatti che precedono l'emanazione della Determina oggi impugnata, si precisa che a seguito delle predette richieste di chiarimenti formulate dalla Comunanza, si è tenuto un incontro presso la Regione Umbria in data 28.9.2015, al quale erano presenti oltre ai rappresentanti della Comunanza Agraria e della Società Rocchetta S.p.a., i funzionari del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico e del Servizio Foreste Economia e Territorio Montano.

In tale incontro, i funzionari regionali hanno stabilito di determinare gli indennizzi relativi alla compressione dell'esercizio dell'uso civico spettanti alla Comunanza Agraria.

Al verbale della riunione del 28.9.2015 (doc. 7) è stata allegata la relazione della Comunanza Agraria recante la stessa data (doc. 8).

Nella relazione citata, oltre a ribadire tutte le contestazioni relative agli atti di concessione originari, ivi compreso l'omesso mutamento della destinazione d'uso dei terreni, la Comunanza ha invitato gli Organi regionali di rigettare la richiesta di proroga avanzata dalla Rocchetta S.p.a.

In data 18.11.2015 è stata trasmessa alla Comunanza Agraria, tramite *mail* pec, la Determinazione Dirigenziale n. 8399 del 12.11.2015 della Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali – Servizio Foreste, Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano della Regione Umbria avente ad oggetto: “*Bacino imbrifero, denominato “Rocchetta” in comune di Gualdo Tadino. Calcolo delle indennità spettanti per la compressione dei diritti di uso civico*” (doc. 9).

La predetta Determinazione è stata comunicata in pari data anche alla Società Rocchetta e al Comune di Gualdo Tadino ( doc. 10).

Con tale atto, partendo dall'errato presupposto della sussistenza del mutamento di destinazione d'uso delle aree di concessione, l'Amministrazione regionale ha stabilito che la Società Rocchetta dovrebbe versare un importo di Euro 26.189,52 annuali in favore della Comunanza, quale indennità per la compressione dei diritti di uso

civico. Giova dunque osservare che il presente gravame viene proposto in considerazione dei vizi derivanti dall'errato presupposto appena rilevato, senza dunque entrare nel merito dei calcoli effettuati per giungere al predetto importo.

Il presente gravame è affidato alle seguenti considerazioni in

### D I R I T T O

1.- NULLITA' E/O ANNULLABILITÀ *EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 7.8.1990 N. 241 PER MANCANZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE DELL'ART. 12, LEGGE 16.6.1927 N. 1766 -*

Preliminarmente, occorre nuovamente ricordare che la Società "Rocchetta S.P.A." è titolare di una concessione per la coltivazione del giacimento dell'acqua minerale denominata "Rocchetta", sita in Gualdo Tadino che avrà scadenza il giorno 15.2.2022.

E' stato in narrativa ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 17.2.1993 n. 701 (cfr. doc. 2), era stata accordata alla Società Rocchetta S.p.a. una proroga anticipata per vent'anni, a decorrere dal 16.2.2002.

La Giunta Regionale dell'Umbria aveva poi concesso un ampliamento della superficie da ha 21.72.00 a ha 208.00.00, con la Deliberazione 30.12.1996 n. 9861 (cfr. doc. 3).

Analizzando, il contenuto della Determinazione Dirigenziale 8399/2015 oggi impugnata, emerge innanzi tutto che i terreni oggetto della concessione per la captazione "Acqua Rocchetta" sono gravati da uso civico.

Tale circostanza si evince anche dalla rappresentazione del P.R.G. del Comune di Gualdo Tadino, che classifica appunto l'area di concessione tra le “aree sottoposte ad usi civici” (cfr. doc. 4).

Con il provvedimento impugnato, viene dunque effettuata la liquidazione “*delle indennità dovute per la compressione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni oggetto di concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta”*” (cfr. doc. 9).

Tuttavia, la predetta liquidazione si appalesa del tutto illegittima in quanto relativa ai terreni oggetto di una concessione autorizzata in violazione di legge e comunque adottata tenendo conto di presupposti inesistenti.

Infatti, gli atti amministrativi che hanno condotto al rilascio della concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta” e delle successive proroghe sono radicalmente nulli o comunque annullabili, in quanto mancanti del presupposto indefettibile del cambio di destinazione d’uso dei terreni sui quali insiste la stessa concessione, richiesto dall’art. 12, legge 16.6.1927 n. 1766.

In effetti con la predetta norma, il legislatore ha stabilito l’inalienabilità e l’impossibilità di mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico, prevedendo che, solo in via di eccezione, si possa chiedere l’autorizzazione (oggi di competenza della Regione in luogo del Ministero) a derogare dai predetti limiti.

E’ stato poi precisato che tale deroga all’utilizzazione del terreno, non può risolversi nella perdita dei benefici, anche solo di carattere ambientale, per la generalità degli abitanti, unicamente per costituire

un vantaggio a favore dei privati (in tal senso, Consiglio di stato, IV, 26.3.2013 n. 1698; Consiglio Stato, IV, 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato, VI, 6 marzo 2003 n. 1247).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, i beni di uso civico sono sostanzialmente riconducibili al regime giuridico della demanialità in considerazione del fatto che sono inalienabili, incommerciabili ed insuscettibili di usucapione. Tale assimilazione è stata del resto più volte riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. Civ. III, 28.9.2011 n. 19792; Cass. Civ., III, n. 1940/2004; idem Sez. V, n. 11993/2003).

Peraltro, in conseguenza della predetta assimilazione è stato pure affermato che i beni assoggettati ad uso civico non possono perdere tale qualità “*se non mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici, previsti e disciplinati dalla legge n. 1766/1927 e da numerose leggi regionali. Non è ammissibile, pertanto, nemmeno la loro c.d. sdeemanializzazione di fatto o tacita*” (T.A.R. Cagliari, I, 17.7.2013 n. 546).

Sull’argomento si segnala anche la Sentenza 26.3.2013 n. 1698 - nella quale il Consiglio di Stato ha effettuato un’ampia disamina relativa all’istituto del mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti ad uso civico – nella quale è stato in particolare affermato: “*Quando il mutamento di destinazione "in deroga" delle terre sottoposte ad uso civico si risolve in un’attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettività, l’iter per il rilascio della relativa autorizzazione deve ... essere necessariamente ricondotto all’ambito proprio dei*

*procedimenti di concessione dei beni demaniali, in quanto ha l'identico effetto di privare i componenti della collettività (che ne sono i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l'utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo”.*

Pertanto, considerando che i beni immobili oggetto della concessione in esame sono incontestabilmente gravati da uso civico, ne deriva che prima del rilascio degli atti di concessione, avrebbe dovuto necessariamente essere attivata la procedura prevista dall'art. 12 legge 1766/1927.

Al riguardo va ulteriormente evidenziato che con la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 28.7.2004 n. 1085 (doc. 11) è stato stabilito di estendere “*le zone di protezione igienico-sanitaria di cui all’art. 33 della L.R. 48/87, già istituite nelle aree di Concessione di acqua minerale e termale ... a tutto il perimetro delle aree di concessione e di integrare, i vincoli vigenti in tali zone, con il divieto di insediamento di nuovi centri di pericolo di cui al comma 5 dell’art. 21 del D. Lgs. 11.5.1999 n. 152*

Nell’Allegato 1 alla predetta Delibera 1085/2004 (cfr. doc.11), con riferimento al Concessionario “Rocchetta S.p.a.” si legge che la “*Superficie Concessione*” è pari a 224 ettari.

Peraltro anche recentemente con la nota 6.7.2012 prot. 0105321 (doc.12), il Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, in risposta alla richiesta 13.6.2012 della Comunanza Agraria Appennino Gualdese (doc. 13) ha precisato che per la Concessione

Rocchetta non sono state delimitate le Aree di Salvaguardia di cui alla L.R. 22.12.2008 n. 22, implicitamente confermando che, nel tempo, non vi è stata alcuna modifica rispetto a quanto stabilito nella Deliberazione G.R.1085/2004 (cfr. doc.11) dianzi citata.

L'area di concessione di 224 ettari è stata dunque sottratta alla piena disponibilità degli abitanti della città di Gualdo, i quali non possono più trarre i benefici provenienti dai terreni *de quibus*.

L'intangibilità di tali diritti avrebbe dunque imposto di chiedere il rilascio dell'autorizzazione di mutamento di destinazione per l'intera superficie.

Per contro, la procedura non è stata mai attivata, se non per una limitata superficie di mq. 1893, come verrà successivamente specificato.

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese, come in fatto illustrato, ha più volte chiesto chiarimenti in ordine al mutamento di destinazione delle aree in questione, oltre che copia dei provvedimenti relativi alla eventuale “*delimitazione delle Zone di protezione igienico – sanitaria, “Zona di tutela assoluta” e la “Zona di rispetto allargata” ai sensi dell’art. 33 e 64 della L.R. 48/1987*”, tra l'altro, con lettere 13.6.2012 (cfr. doc. 13) e 21.11.2014 (doc.14)

Peraltro, con istanza datata 23.5.2015 (doc. 15), la stessa Comunanza ha reiterato le predette richieste, insistendo anche per il rilascio di copia completa, comprensiva delle date, degli atti autorizzativi di apertura dei pozzi (R1, R2, R3, R4, R5, R6), nell'ambito della concessione rilasciata a Rocchetta S.P.A.

A tutte le istanze dianzi richiamate, non è stata mai data una risposta esaustiva.

In particolare, sulla richiesta di chiarimenti in ordine alla procedura di mutamento della destinazione, il Dirigente del Servizio Foreste ed Economia Montana con lettera 17.7.2012, prot. n. 0112043 (doc.16) ha precisato “*che agli atti di questo servizio è presente soltanto la delibera di G.R. n. 2648 del 7/4/1994 con la quale si autorizza il cambio di destinazione d’uso di alcuni terreni gravati dal diritto di uso civico*” (che verrà nel prosieguo esaminata).

Il Servizio Risorse Idriche della Regione Umbria non ha invece mai fornito alcun documento dal quale potesse desumersi l’attivazione della procedura di cui all’art. 12 legge 1766/1927.

Inoltre, a fronte della richiesta di copia dei provvedimenti concessori e/o autorizzativi relativi all’effettiva realizzazione dei pozzi, il Dirigente del predetto Servizio, con lettera del 26.6.2015 prot. 0092619 (doc. 17) ha comunicato che, “*ai sensi della L.R. 48/1987 norma vigente al momento in cui sono state realizzate le opere da parte di Rocchetta S.p.A. è il Comune a rilasciare le concessioni edilizie come stabilito dall’art. 35 della suddetta legge Regionale poi modificato con L.R. del 18/02/2004 ...*”

Dal tenore della predetta risposta risulta implicitamente confermata l’assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso anche con riferimento alla realizzazione dei pozzi: appare dunque evidente che anche i provvedimenti concessori di edificare, rilasciati dal

Comune di Gualdo Tadino, sono radicalmente nulli per mancanza di un presupposto essenziale.

Anche alla luce di quanto precede, trova dunque definitiva conferma la tesi della mancata attivazione della procedura finalizzata al mutamento di destinazione d'uso delle aree in questione, ivi comprese quelle su cui insistono i pozzi.

Analizzando, infine, la documentazione relativa al cambiamento della destinazione della superficie di mq. 1893, anche in questo caso va immediatamente rilevato che la relativa procedura non è mai stata condotta a termine.

Su tale aspetto giova rammentare che il Dirigente del Servizio Foreste ed Economia Montana, con lettera prot. n. 0112043/2012 (cfr. doc.16), ha precisato che era stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni con Deliberazione della G. R. dell'Umbria n. 2648 del 7.4.1994 (doc.18).

Dal documento istruttorio, allegato alla predetta delibera (cfr. doc. 18)", si evince che il Comune di Gualdo Tadino aveva chiesto alla Regione di autorizzare il cambio di destinazione d'uso degli appezzamenti di terreno distinti al N.C.T. al Fgl. 44, part. nn. 200-201-230-413-418 e fgl. 45, part. 6 per un superficie complessiva di mq. 1893, al fine di assoggettare i predetti terreni alla servitù di acquedotto in favore della Rocchetta S.p.a.

Il Comune aveva anche fissato il canone di servitù in L. 3.000 al mq., per un importo annuo complessivo di L. 5.679.000=

La Giunta Regionale ha, dunque, autorizzato il Comune di Gualdo Tadino ad effettuare il mutamento di destinazione, rimandando tuttavia, a successivo apposito atto della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di convenzione che avrebbe dovuto in qualche modo perfezionare il procedimento amministrativo in questione (cfr. doc.18).

La Comunanza Agraria ha molte volte chiesto al Sindaco di Gualdo Tadino (tra le altre, si allega l'istanza 21.11.2014 con il doc.19) di fornire copia della convenzione dianzi richiamata, senza mai ricevere alcuna risposta in merito.

Quindi, appare agevole concludere anche con riferimento ai predetti terreni che è stato omesso l'atto finale della procedura di mutamento di destinazione d'uso.

Passando ora ad esaminare le conseguenze derivanti dall'omessa richiesta di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso, si fa presente quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la problematica del regime dei beni gravati da uso civico, sotto il profilo dell'assoluta ed insanabile nullità degli atti posti in essere in violazione delle norme di cui alla legge n. 1766 del 1927 (Cass., III, 28.9.2011 n. 19792).

La Suprema Corte ha poi precisato che i predetti atti sono nulli per impossibilità dell'oggetto o per contrasto con norme imperative (Cass. Civ., III, 3.2.2004 n. 1940).

L'imperatività sarebbe quella delle norme istitutive del demanio civico e si fonderebbe sulla necessità di garantire l'inviolabilità di

quelle risorse naturali il cui sfruttamento indiscriminato si pone in contrasto con l'esigenza del diritto della personalità dei partecipanti alla collettività, quali il diritto alla tutela dell'ambiente e alla sua salubrità.

Sull'argomento non sarà inutile richiamare anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 27 luglio 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di legge della Regione Calabria laddove prevedeva che i beni immobili soggetti ad uso civico potessero essere sgravati anche solo con atto dell'ente locale nel caso di realizzazione di opera pubblica o di pubblico interesse.

La Corte ha così chiarito sul punto: "*La disciplina statale sopra richiamata tende a garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici – in relazione anche al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004 – così contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Nella specie, il legislatore regionale ha operato un'assimilazione, del tutto irragionevole, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene*".

A maggior ragione i predetti principi non possono dunque subire alcuna deroga quando la sottrazione dell'utilità del terreno sottoposto ad uso civico sia compiuto in favore di un privato che svolge la

propria attività unicamente per un proprio tornaconto economico, come nel caso di specie.

In tale quadro si inserisce la Determinazione dirigenziale n. 8399/2015, oggi impugnata, di liquidazione delle indennità spettanti alla collettività per la compressione dell'uso civico, la quale è priva di ogni effetto giuridico, in quanto dà atto della sussistenza di presupposti di legge, quale quello relativo al mutamento della destinazione dei terreni, mentre invece lo stesso presupposto è del tutto inesistente.

I provvedimenti concessori e/ o autorizzativi iniziali che precedono l'atto impugnato - che saranno oggetto di eventuali azioni dinanzi ai competenti Organi Giudiziari e che comunque possono accertati, *incidenter tantum*, anche da parte dell'adito Giudice – sono dunque radicalmente nulli per essere stati adottati in violazione di norme imperative e, perciò stesso incidono sull'atto impugnato che dunque sarà necessariamente affetto da invalidità derivata.

Ma oltre a ciò, va sottolineato che l'atto in questione è affetto da autonomi vizi, individuabili appunto nel fatto l'Autorità amministrativa ha ritenuto sussistente un presupposto essenziale, quale il provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso delle aree di concessione, mentre in realtà tale presupposto è del tutto inesistente.

Il predetto atto dovrà dunque essere dichiarato nullo e/o annullabile, per impossibilità dell'oggetto, ovvero per violazione di norme imperative, ai sensi dell'art. 21 *septies* legge 7.8.1990 n. 241.

## **2.- NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ PER ASSOLUTA INDETERMINATEZZA**

### **DEL CONTENUTO DELL'ATTO IMPUGNATO – ALTRO PROFILO –**

Inoltre, giova osservare che dall'esame del testo della predetta Determinazione non è dato comprendere se la liquidazione si riferisca all'indennità che la Rocchetta avrebbe dovuto versare, sulla base delle concessioni del 1993 e del 1996 (cfr. docc. 2 e 3) dal 1993 a oggi, ovvero agli importi che la Rocchetta dovrebbe corrispondere (sempre sulla base degli originari atti concessori) dal novembre 2015 in poi o ancora se tale computo riguarda addirittura la proroga da ultimo richiesta dalla Rocchetta, che al momento dell'emanazione dell'atto impugnato non era stata comunque ancora assentita.

Nella prima ipotesi, la liquidazione dell'indennità contenuta nell'atto impugnato sarebbe del tutto priva di fondamento, per il fatto che per il passato si dovrebbe piuttosto adombrare il diritto della collettività a pretendere un risarcimento del danno derivante dalla compressione dei diritti di uso civico compiuta senza alcun titolo.

Se invece, la liquidazione contenuta nell'atto impugnato dovesse riferirsi all'indennizzo da corrispondere per il futuro (sempre sulla base agli originari atti di concessione), anche in tal caso si deve affermare l'assoluta illegittimità del provvedimento impugnato, perché non è giuridicamente prospettabile stabilire un indennizzo, senza che sia stata portata a termine la procedura prevista dalla legge per il mutamento di destinazione d'uso.

Pertanto, pur volendo ammettere che sia possibile intraprendere tale procedura a distanza di molto tempo dal rilascio degli atti concessori

iniziali, la liquidazione delle indennità dovrebbe logicamente seguire il rilascio dell'autorizzazione regionale.

Analoghe considerazioni debbono poi essere formulate nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'indennità si riferisca all'istanza di proroga del 2015.

Anche con riferimento all'ipotesi che precede deve essere ribadito che la liquidazione dell'indennità sarebbe priva di fondamento, in assenza del provvedimento di autorizzazione del cambio di destinazione dei terreni interessati dalla proroga (sul punto, si esprime fin da ora la riserva di formulare ulteriori censure congiuntamente ai motivi di impugnazione relativi ai provvedimenti di accoglimento dell'istanza di proroga).

Anche alla luce di quanto precede dovrà essere pronunciato l'annullamento e/o dichiarata la nullità dell'atto impugnato perché l'Autorità amministrativa ha ritenuto erroneamente esistente il presupposto del mutamento di destinazione sia con riferimento agli originari atti di concessione, nonché con riferimento agli atti di accoglimento della proroga da ultimo richiesta.

### **3.- NULLITA' E/O ANNULLABILITÀ PER MANCANZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO – ULTERIORE PROFILO -**

Ma l'atto impugnato appare del tutto privo di fondamento anche sotto ulteriore profilo.

Nella Determinazione 8399/2015, le indennità vengono liquidate sulla base della suddivisione delle aree di concessione in aree di tutela assoluta ed aree di salvaguardia.

A fronte dell'istanza di rilascio di copia dei provvedimenti di delimitazione delle aree su cui insiste la concessione, il Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, con la nota prot. 0105321/2012 (cfr. doc.12), ha comunicato alla Comunanza che per la Concessione Rocchetta non erano state delimitate le Aree di Salvaguardia di cui alla L.R. 22.12.2008 n. 22.

Anche sotto tale profilo, il provvedimento *de quo* dovrà dunque essere dichiarato nullo e/o annullabile, posto che il Dirigente del Servizio Foreste ha ritenuto sussistente un ulteriore presupposto, quale quello di delimitazione delle aree, che in realtà non emerge da alcun atto del procedimento relativo alla concessione Rocchetta.

Qualora voglia poi affermarsi che tale delimitazione sarebbe stata effettuata in sede di accoglimento della proroga richiesta nel gennaio 2015 e che, dunque, la liquidazione dell'indennità dovrebbe essere riferita proprio agli atti di proroga, anche in tal caso si dovrebbe affermare l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto, non solo adottato prima del provvedimento di concessione della proroga, ma soprattutto perché assunto in assenza del provvedimento che avrebbe dovuto costituirne il presupposto.

Oltre, ad esprimere espressa riserva di dedurre ulteriori censure congiuntamente alla formulazione dei motivi di impugnazione relativi alla proroga nelle opportune sedi, si chiede comunque, anche in relazione al profilo che precede, che sia pronunciato l'annullamento e/o dichiarata la nullità dell'atto impugnato.

che sia pronunciato l'annullamento e/o dichiarata la nullità della Determinazione Dirigenziale di cui in epigrafe, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e dunque il ricorso sconta il contributo unificato pari a Euro 650,00.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

1.- Verbale del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria

Appennino Gualdese n. 1 del 14.1.2016;

2.- Deliberazione Giunta Regionale dell'Umbria n. 701 del 17.2.1993;

3.- Idem Delibera n. 9861 del 30.12.1996;

4.- Stralcio P.R.G. del Comune di Gualdo Tadino;

5.- Verbale del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria

Appennino Gualdese n. 5 del 13.11.2014;

6. – Lettera Comunanza Agraria Appennino Gualdese 13.4.2014;

7. – Verbale incontro riunione presso sede Regione Umbria 28.9.2015;

8.- Relazione Comunanza Agraria Appennino Gualdese 28.9.2015;

9.- Determinazione Dirigenziale n. 8399 del 12.11.2015 della Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali – Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano della Regione Umbria;

10.- Rapporto di trasmissione del messaggio di posta elettronica inviato in data 18.11.2015;

11.- Deliberazione Giunta Regionale dell'Umbria n. 1085 del 28.7.2004;

- 12.- Lettera Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria prot. 0105321 del 6.7.2012;
- 13.- Lettera Comunanza Agraria Appennino Gualdese 13.6.2012;
- 14.- Idem 21.11.2014;
- 15.- Idem 23.5.2015;
- 16.- Lettera del Dirigente del Servizio Foreste ed Economia Montana della Regione Umbria prot. 0112043 del 17.7.2012;
- 17.- Lettera Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria prot. 0092619 del 26.6.2015;
- 18.- Deliberazione Giunta Regionale dell'Umbria n. 2648 del 7.4.1994;
- 19.- Lettera Comunanza Agraria Appennino Gualdese 21.11.2014.

Perugia, 18 gennaio 2016

Avv. Maria Rita Fiorelli

